I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 279/80 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 706/76 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [3],

considerando che il regolamento (CEE) n. 706/76 [4] ha stabilito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare ;

considerando che Santa Lucia e le isole Gilbert, che figurano nell'elenco dei paesi e territori dell'allegato I di detto regolamento, sono divenute indipendenti ;

considerando che questi Stati, accedendo alla convenzione ACP-CEE di Lomé [5] il 28 giugno e il 30 ottobre 1979, sono diventati Stati ACP ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 706/76 ; che l'elenco dell'allegato I di detto regolamento va pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le menzioni « Santa Lucia » e « isole Gilbert » sono soppresse all'allegato I del regolamento (CEE) n. 706/76.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI

---

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) Parere reso il 18 gennaio 1980 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.
(5) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 2.